

Addì 4 agosto 2014, in Milano presso la sede di FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

t r a

la Società FRC GROUP SRL UNIPERSONALE con sede legale in Milano via Caldera 21, presente nelle persone del Dott. Fabio Bianchi vista delega dell'Amministratore Unico Dott. Yves Di Benedetto,

e

le OOSS nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS di categoria rappresentate dai Sigg. Luca De Zolt, Mario Piovesan e Ivana Veronese (di seguito OOSS)

Premesso che:

- a. l'azienda ha svolto con le Organizzazioni Sindacali una profonda ed attenta analisi delle criticità della propria attività, nell'ambito di un mercato di riferimento in continua e sensibile contrazione;
- b. l'azienda, in seguito ad affitto di rami d'azienda, ha assunto personale eccedente il fabbisogno attivando pure una CIGS per riorganizzazione che, in prospettiva, non sarà il solo strumento sufficiente per risolvere la situazione degli esuberanti. Infatti l'accordo di cassa prevede l'utilizzo del licenziamento collettivo rivolto a coloro che dichiarano di non opporsi allo stesso quale ulteriore strumento riorganizzativo dell'azienda;
- c. il piano di risanamento attuato dall'azienda è stato sottoposto all'attenzione della controparte sindacale e, in particolare, si è illustrata l'assoluta ed indifferibile necessità di procedere ad una razionalizzazione organizzativa indispensabile per allineare i costi di produzione ai risultati operativi;
- d. FRC GROUP SRL UNIPERSONALE ha perciò avviato, nei termini di legge, con lettera raccomandata A/R (anticipata via fax) del 29/07/2014 la procedura ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 relativa alla risoluzione di lavoro per riduzione di personale per n. 8 lavoratori;
- e. la società ha inoltre regolarmente trasmesso al Ministero del Lavoro la documentazione richiamata dall'art. 4 comma 4;
- f. nel rispetto dell'art. 4, comma 5, della citata legge le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno richiesto l'esame congiunto;

Tutto ciò premesso, al termine dell'incontro odierno e a seguito di ampia ed approfondita discussione, le parti convengono quanto segue:

1. le parti, essendosi preliminarmente date atto di aver puntualmente e regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali, hanno completato la ricognizione degli argomenti e delle considerazioni contenute nella comunicazione di cui al punto e), che si intende qui formalmente richiamata, con le integrazioni e le specificazioni richieste da tale ricognizione e ad esito dell'ampia discussione e disamina si danno atto dell'avvenuto esaurimento della procedura;
2. viene definitivamente accertata la necessità, già manifestata dall'azienda, di condurre il complessivo piano di ridimensionamento e riorganizzazione degli organici anticipato nella comunicazione di apertura della procedura per riduzione di personale, quale intervento



necessario al fine di adeguare la capacità produttiva dell'azienda al mutato mercato di riferimento;

3. in occasione dell'esame congiunto, effettuato interpretando lo spirito delle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 223/91, è stata effettuata, su specifica sollecitazione di approfondimento da parte delle Organizzazioni Sindacali, un'approfondita analisi dei possibili criteri per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità;
4. nel dettaglio, a conclusione ed esperimento della procedura di cui all'art. 4, comma 5, legge 223/91, ed in relazione alle situazioni di esubero individuate, a seguito di un'approfondita discussione le parti sono pervenute ad una soluzione consensualmente definita come specificato nei punti seguenti;
5. l'eccedenza occupazionale viene definita in n. 8 unità di cui n. 4 unità nel punto vendita di Milano e n. 4 unità nel punto vendita di Napoli;
6. le parti convengono che l'individuazione dei lavoratori coinvolti nel processo di riduzione del personale e collocati quindi in mobilità avverrà, nell'ambito dei profili professionali individuati come esuberanti secondo le esigenze tecnico organizzative dell'azienda, attraverso il criterio esclusivo della non opposizione alla proposta di collocazione in mobilità della Società.;
7. al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di licenziamento collettivo testé regolamentati, l'Azienda riconoscerà loro, in aggiunta alle attribuzioni patrimoniali derivanti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, somme aggiuntive definite in apposita separata intesa. Resta peraltro fermo che l'importo spettante verrà riconosciuto subordinatamente alla sottoscrizione da parte di ciascun prestatore di lavoro destinatario della comunicazione di recesso, di idoneo atto di rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di licenziamento (redatto secondo le formalità prescritte dall'art. 410 ovvero 411 c.p.c., ex lege n. 533/73), quale atto che consente di ritenere perfezionata, a tutti gli effetti giuridici, la fattispecie dell'esodo costituente il titolo per l'erogazione della suddetta incentivazione;
8. in virtù della necessità di sviluppare il piano di ridimensionamento produttivo e della conseguente riduzione di personale, le parti, nella valutazione e nel bilanciamento dei rispettivi interessi, convengono, che la società ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori esuberanti nel più breve tempo possibile.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito in tutte le sue parti la procedura di cui all'art. 4 della legge 223/91 sia per effetto del richiamo operato dall'art. 24 che ai fini di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 4, della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-GISL

UILTuCS